deberti jacchia

I sistemi di IA possono integrare know-how protetto ex art. 98 del CPI solo se ne presentano gli specifici requisiti (ma non tutti i sistemi di IA costituiscono know-how protetto)

02/11/2026

Roberto A. Jacchia
Anna Chiara Frascari

Recentemente, sono entrati in vigore due decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), in attuazione delle deleghe contenute nella Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre 2026, interviene su due distinti ambiti: da un lato, disciplina l'impiego dei sistemi di IA nell'attività di polizia (Titolo I); dall'altro, introduce disposizioni sostanziali e processuali, in materia civile e penale, relative alla realizzazione e all'utilizzo illeciti di tali sistemi, nonché al risarcimento dei danni da essi cagionati (Titolo II).

In questa sede, l'attenzione sarà però specificamente rivolta al D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, entrato in vigore il 26 ottobre 2026, recante disposizioni in materia di "poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione". Tra gli interventi di maggiore interesse si segnala la modifica espressa all'art. 98 del Codice della proprietà industriale (CPI), che integra la disciplina delle informazioni aziendali riservate e delle esperienze tecnico-industriali (c.d. know-how). In particolare, il decreto introduce il nuovo comma 1-bis, all'articolo sopra menzionato, in virtù del quale: "Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al

comma 1[1], se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale".

È tuttavia opportuno precisare che la modifica non attribuisce una protezione automatica a qualsiasi dato o componente di un sistema di intelligenza artificiale. La tutela resta subordinata alla sussistenza dei tre requisiti già previsti dall'art. 98, comma 1, CPI: la segretezza delle informazioni, che non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi; il valore economico delle stesse, proprio in quanto segrete e l'adozione, da parte del legittimo detentore, di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L'intervento legislativo offre quindi alle imprese l'occasione per riesaminare le modalità di gestione e protezione delle proprie informazioni riservate. Se, da un lato, chiarisce l'inclusione del know-how relativo ai sistemi di intelligenza artificiale nel perimetro delle informazioni tutelabili, dall'altro, lascia invariato l'onere di adottare misure ragionevolmente adeguate a preservarne la segretezza.

Il decreto poi conferma e precisa l'assetto delle autorità nazionali competenti, individuandone i rispettivi ambiti di intervento.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è individuata come autorità nazionale di notifica, cui spettano le procedure di designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità dei sistemi di IA. La connessa vigilanza del mercato è invece affidata, secondo le rispettive competenze, all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), alla Banca d'Italia, alla Consob, all'IVASS e al Garante per la protezione dei dati personali. In questo quadro, l'ACN esercita la funzione di vigilanza generale sui sistemi di IA, mentre le tre autorità con attribuzioni economico-finanziarie sono competenti per i sistemi ad alto rischio impiegati nei rispettivi settori. L'intervento del Garante resta circoscritto a quanto previsto dall'art. 74, paragrafo 8[2], ma gli è riconosciuta inoltre, la facoltà di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche. All'ACN è inoltre attribuita la funzione di punto di contatto unico, che ne conferma il ruolo centrale nell'architettura nazionale di supervisione.

Al riparto delle competenze si affianca una prima disciplina della collaborazione tra autorità. La trasversalità dell'IA richiede un coordinamento costante tra soggetti con attribuzioni e specializzazioni diverse, la cui concreta attuazione

[1] "Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete."

[2] Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del presente regolamento, punto 1, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del presente regolamento, punti 6, 7 e 8, gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680 o qualsiasi altra autorità designata a norma delle stesse condizioni di cui agli articoli da 41 a 44 della direttiva (UE) 2016/680. Le attività di vigilanza del mercato non pregiudicano in alcun modo l'indipendenza delle autorità giudiziarie né interferiscono in altro modo con le loro attività nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

inevitabilmente comporterà sforzi e tempi tecnici sul piano operativo.



Roberto A. Jacchia
PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano



Anna Chiara Frascari
TRAINEE LAWYER

a.frascari@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com